

Serie Ordinaria n. 27 - Martedì 01 luglio 2025

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**D.p.g.r. 26 giugno 2025 - n. 346****Approvazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 29 novembre 2019, n. 19, e dell'art. 13 del r.r. 22 dicembre 2020, n. 6, dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) per la provincia di Lodi «Lodigiano innovativo e protagonista»****IL PRESIDENTE**

Visti:

- la l.r. 29 novembre 2019, n. 19 «Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale»;
- il r.r. 23 dicembre 2020, n. 6, di attuazione della suddetta legge;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS), approvato con d.c.r. XII/42 del 20 giugno 2023;
- gli indirizzi fondamentali della programmazione negoziata, allegati alla Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale - NADEFR 2025 -27, approvato con d.g.r. XII/3325 del 31 ottobre 2024 e con risoluzione del Consiglio regionale n. XII/8 del 21 novembre 2024;

Richiamate qui integralmente:

- la d.g.r. n. XII/1794 del 29 gennaio 2024 avente ad oggetto la promozione dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per la provincia di Lodi con la quale, verificato l'interesse regionale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), r.r. n. 6/2020, si è individuato nell'AQST lo strumento di programmazione negoziata più idoneo a dare risalto all'azione di governance della Regione e alla territorializzazione della programmazione regionale, intesa quale volontà di accrescere la partecipazione delle realtà locali alla medesima;
- la d.g.r. n. XII/4385 del 20 maggio 2025 con la quale Regione Lombardia ha approvato lo schema di Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per la provincia di Lodi «Lodigiano innovativo e protagonista», unitamente al documento strategico ed alle allegate sei schede progettuali descrittive degli interventi da realizzare;

Preso atto che:

- l'AQST, comprensivo degli allegati parte integrante e sostanziale dello stesso, è stato sottoscritto digitalmente con marca temporale del 10 giugno 2025 dai rappresentanti legali di Regione Lombardia, Provincia di Lodi, Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi;

DECRETA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 13, comma 3 del R.R. 22 dicembre 2020, n. 6, di attuazione della l.r. 29 novembre 2019, n. 19, l'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per la provincia di Lodi «Lodigiano Innovativo e Protagonista», comprensivo dei relativi allegati, parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di disporre la pubblicazione del presente decreto e dell'AQST sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
3. di disporre la pubblicazione del presente decreto, dell'AQST comprensivo dei suoi allegati, parte integrante e sostanziale dello stesso, nella sezione «Amministrazione Trasparente» del portale istituzionale di Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il presidente
Attilio Fontana

_____ • _____



ACCORDO QUADRO DI SVILUPPO TERRITORIALE (AQST) PER LA PROVINCIA DI LODI

TRA

REGIONE LOMBARDIA

PROVINCIA DI LODI

CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI

Lodi, 4 giugno 2025

INDICE

Articolo 1 - Premesse

Articolo 2 - Finalità e Principi ispiratori

Articolo 3 - Metodologia di sviluppo del processo

Articolo 4 - Ambito d'intervento e filoni tematici

Articolo 5 – Attività e interventi prioritari

Articolo 6 – Collegio di Vigilanza

Articolo 7 - Segreteria Tecnica

Articolo 8 - Soggetti attuatori degli interventi compresi nell'AQST

Articolo 9 - Modalità di adesione di soggetti pubblici e privati

Articolo 10 - Risorse finanziarie

Articolo 11 - Cronoprogramma e proroghe

Articolo 12 - Monitoraggio dello stato di avanzamento

Articolo 13 – Durata e conclusione dell'accordo

Articolo 14 - Modifiche e varianti dei contratti, utilizzo economie, controlli

Articolo 15 – Inadempimento, revoca e recesso

Articolo 16 – Attività di comunicazione

Articolo 17 – Approvazione ed efficacia

ALLEGATI parte integrante e sostanziale dell'Accordo:

- Documento strategico con schede dei singoli progetti strategici

PREMESSE

RICHIAMATI:

- la Legge Regionale 29 novembre 2019, n. 19, ed in particolare l'art. 5 che disciplina l'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (di seguito denominato AQST), strumento di programmazione negoziata regionale;
- il Regolamento Regionale 22 dicembre 2020, n. 6, attuativo della predetta l.r. 19/2019, che disciplina le modalità di promozione, di partecipazione, di approvazione, di monitoraggio, nonché ogni altro elemento necessario per l'attuazione degli strumenti della programmazione negoziata regionale, tra i quali l'AQST;
- il "Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile" della XII legislatura, approvato dal Consiglio Regionale con d.c.r. n. XII/42 del 20/6/2023 e in particolare il Pilastro 7 "Lombardia ente di governo" Ambito Strategico 7.3 "Programmazione" Obiettivo 7.3.1 "Promuovere lo sviluppo territoriale anche tramite gli strumenti della programmazione negoziata", che evidenzia il particolare valore che assumono gli strumenti di area vasta quali gli AQST, nonché l'Ambito Strategico 7.7 "Relazioni istituzionali" obiettivo 7.7.1 "Valorizzare i rapporti con il partenariato locale, economico e sociale e con le istituzioni locali e nazionali";
- la Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale - NADEF 2025 -27, approvato con DGR n. XII/3325 del 31 ottobre 2024 e con Risoluzione del Consiglio Regionale n. XII/8 del 21 novembre 2024;
- la Comunicazione (2016/C 262/01) della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il paragrafo 6 "Incidenza sugli scambi e sulla concorrenza";
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, che si applica fino al 31 dicembre 2020;
- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione) applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgono attività economica;

CONSIDERATO che la Programmazione Negoziata costituisce la modalità ordinaria con la quale la Regione intende rapportarsi con i soggetti presenti sul territorio per la condivisione delle scelte programmatiche regionali in coerenza con il principio di sussidiarietà e di pari ordinazione degli Enti territoriali secondo le disposizioni del titolo V della Costituzione;

RITENUTO che l'AQST costituisca la modalità più idonea a potenziare la sinergia istituzionale e a consolidare la governance per il raggiungimento degli obiettivi del PRSS, in particolare allo scopo di incentivare uno sviluppo sostenibile del tessuto locale, attraverso un coordinamento dell'azione pubblica degli enti sottoscrittori, mediante il raccordo, la razionalizzazione e l'integrazione delle risorse, la valorizzazione degli investimenti, anche privati, coerenti con le finalità dell'Accordo, e l'accesso a forme di finanziamento e misure perequative o compensative attivate in ambito statale o europeo;

RITENUTO pertanto opportuno definire con il presente AQST un programma condiviso di interventi funzionalmente collegati e finalizzati all'attuazione delle priorità di sviluppo all'interno del territorio provinciale, sulla base di indirizzi individuati dal partenariato territoriale coordinato dalla Regione, con convergenza di risorse economiche, competenze e progettualità per la realizzazione degli obiettivi e delle linee programmatiche regionali individuate nel Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile, nel Documento di economia e finanza regionale e negli altri piani e programmi regionali di settore, la cui attuazione richiede l'azione integrata e coordinata della Regione e di uno o più enti locali o di amministrazioni pubbliche, soggetti pubblici o anche organismi di diritto pubblico, assicurando l'integrazione e il coordinamento delle azioni concordate, ferme restando le competenze delle amministrazioni coinvolte rispetto all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività di interesse comune previste per l'attuazione dell'accordo;

PRESO ATTO che il Regolamento Regionale n. 6/2020, all'art. 4, definisce il partenariato territoriale come l'insieme dei soggetti consultati dalla Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della L.R. 19/2019, mediante tavoli locali o altre modalità di confronto tra enti e soggetti di un determinato territorio, per definire le priorità strategiche e un programma condiviso di interventi funzionalmente collegati, in coerenza con le politiche indicate negli strumenti di programmazione regionale, con convergenza di risorse economiche, competenze e progettualità;

DATO ATTO che il Presidente della Regione ha individuato nell'Assessore allo Sviluppo Economico il coordinatore dei tavoli di partenariato per il territorio della provincia di Lodi;

CONSIDERATO che anche i soggetti privati possono concorrere all'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata secondo le forme e condizioni di adesione previsti all'articolo 9 dell'AQST, nel rispetto della normativa statale in materia di evidenza pubblica;

RICHIAMATO il documento di inquadramento e di ricognizione del contesto sociale ed economico di riferimento che Regione Lombardia ha predisposto attraverso l'Ufficio Territoriale Regionale (UTR) di Lodi e il suo ente strumentale per il supporto alle politiche regionali Polis Lombardia;

RICHIAMATI altresì gli esiti dei tavoli di valutazione delle opportunità e degli strumenti per lo sviluppo del territorio lodigiano (c.d. Tavoli Territoriali) che hanno visto coinvolti le Amministrazioni Comunali e il partenariato territoriale nel suo complesso, unitamente ai soggetti interessati (c.d. Tavoli Collegiali), nonché gli esiti della consultazione del partenariato territoriale di cui all'allegato "Documento Strategico" al presente Accordo;

CONSIDERATO che tali tavoli hanno costituito un arricchimento e un potenziamento del dialogo interistituzionale, al fine di individuare effettive linee di sviluppo territoriale e nuove progettualità funzionali al rafforzamento dell'attrattività e competitività territoriale provinciale, nonché allo scopo di delineare la mappatura degli interventi di interesse regionale;

VALUTATO che l'esito di tale percorso di territorializzazione costituisce la base comune delle linee di intervento individuate nel presente accordo;

RICHIAMATA la DGR n. 1794 del 29/1/2024 avente ad oggetto la “Promozione dell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) per la provincia di Lodi”, con la quale:

- è stato individuato l’ambito interessato dall’AQST, coincidente con il territorio della provincia di Lodi;
- è stato costituito il Comitato per l’Accordo (riunitosi per la prima volta in data 22.03.2024), di cui all’art. 7 del R.R. n. 6/2020, presieduto dall’Assessore allo Sviluppo Economico, specificamente delegato dal Presidente della Regione e composto dai rappresentanti dei soggetti interessati che hanno espressamente manifestato interesse alla sottoscrizione dell’accordo medesimo, che sono specificatamente la Provincia di Lodi e la Camera di Commercio Milano, Monza, Brianza, Lodi;
- è stata istituita, quale organo di supporto al Comitato per l’Accordo, una Segreteria Tecnica costituita dai rappresentanti tecnici di Regione Lombardia e degli enti che ne fanno parte (riunitasi per la prima volta in data 11.04.2024), così come previsto dall’art. 4 commi 5 e 6 della L.R. n. 19/2019;
- è stato individuato nella data del 31.12.2024 il termine entro il quale deve essere definita l’ipotesi di accordo ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. f), R.R. 6/2020, rinviando l’indicazione delle eventuali risorse necessarie all’implementazione dei progetti inseriti nell’AQST a specifica approvazione a seguito dell’individuazione dell’elenco degli interventi da realizzare;

PRESO ATTO che il Comitato per l’Accordo, nella seduta del 13.12.2024, ha preso atto che l’ipotesi di Accordo verrà sottoscritta oltre il termine previsto nella delibera sopra richiamata, ma comunque entro il termine di cui all’art. 10, comma 1, L.R. 19/2019, cioè due anni dalla promozione, stante la complessità degli interventi e l’elevato numero di attori coinvolti accertata dal Comitato per l’Accordo ai sensi dell’art. 34 comma 1, R.R. 6/2020;

CONSIDERATO che l’art. 12 R.R. 6/2020 prevede che l’ipotesi di AQST, oltre agli elementi elencati all’articolo 5, comma 3, della L.R. 19/2019 possa definire:

- a) le modalità di aggiornamento e modifica dei contenuti dell’accordo;
- b) il livello di definizione delle attività e degli interventi previsti nell’AQST
- c) i tempi di attuazione dei singoli interventi contenuti nell’ipotesi di accordo, mediante la previsione di specifici cronoprogrammi sulla base dei quali effettuare il periodico monitoraggio;
- d) le modalità di rendicontazione e vigilanza sull’impiego delle risorse finanziarie rese disponibili dai soggetti interessati alla sottoscrizione dell’AQST per l’attuazione degli interventi e delle opere oggetto dell’ipotesi di accordo;
- e) in via cautelativa apposite garanzie a carico dei soggetti attuatori privati in caso di accertato inadempimento ai relativi impegni comportanti l’impiego di risorse pubbliche;

CONSIDERATO inoltre che, a norma del medesimo articolo, le attività e gli interventi di cui all’art. 5 dell’accordo possono configurarsi sia in sviluppo, con stima delle risorse necessarie alla elaborazione degli studi preliminari, sia già definiti a livello progettuale, corrispondente al progetto di fattibilità tecnico-economica, in caso di opere corredate da relativo quadro economico;

PRESO ATTO CHE:

- la Segreteria Tecnica dell'AQST nella seduta del 12/5/2025 ha concluso il lavoro istruttorio ed ha validato l'ipotesi di AQST e le allegate "Schede Progetto" relative alle attività ed agli interventi;
- il Comitato per l'Accordo dell'AQST del 13/5/2025 ha validato l'ipotesi di AQST predisposto dalla Segreteria Tecnica;
- l'ipotesi di AQST ed i relativi allegati sono stati approvati:
 - dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 4385 del 20/05/2025;
 - dalla Provincia di Lodi con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 21/05/2025;
 - Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi con Delibera di Giunta Camerale n. 55 del 26/05/2025;
- il presente AQST verrà sottoscritto digitalmente dai rappresentanti degli enti interessati e approvato con DPGR pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

TUTTO CIO' PREMESSO

si stipula il presente Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per la provincia di Lodi

TRA

la **REGIONE LOMBARDIA**, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, nella persona del Presidente della Regione Lombardia pro tempore, Attilio Fontana;

la **Provincia di Lodi**, con sede in Lodi, Via Fanfulla 14, nella persona del Presidente pro tempore, Fabrizio Santantonio;

la **Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi**, con sede in Milano, Via Meravigli 9/b, nella persona del Presidente pro tempore Carlo Sangalli;

Articolo 1 - Premesse

Le premesse, gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 1 e 3, della L. 241/1990, del presente Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (di seguito "AQST" o Accordo).

L'AQST è stato approvato secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 5 della L.R. 29 novembre 2019, n. 19, "Programmazione negoziata regionale" e dal relativo Regolamento attuativo 22 dicembre 2020, n. 6.

Articolo 2 - Finalità e principi ispiratori

L'AQST contribuisce allo sviluppo di una cultura della partecipazione e della condivisione di progettualità territoriali, superando la frammentazione di risorse e promuovendo una visione condivisa sul percorso di valorizzazione.

E' infatti lo strumento di programmazione negoziata con il quale aggregare le diverse iniziative, espressione di partenariati locali, in modo da promuovere una politica incisiva per lo sviluppo del tessuto locale a sostegno della tutela ambientale, della protezione del territorio, delle infrastrutture e della mobilità, della promozione del patrimonio culturale e dello sviluppo dell'attrattività turistica del territorio nel suo complesso.

I soggetti sottoscrittori si impegnano al raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo, ciascuno per le proprie competenze e responsabilità, fatti salvi i compiti specifici individuati dai successivi articoli.

Articolo 3 - Metodologia di sviluppo del processo

Per sviluppare opportunamente ed efficacemente il processo di condivisione delle progettualità territoriali espressione del partenariato locale ai fini della definizione del presente AQST, il procedimento di selezione delle proposte progettuali è stato avviato a seguito dei tavoli di confronto richiamati in premessa.

La Segreteria Tecnica dell'AQST nella seduta del 12/5/2025 ha svolto una puntuale ricognizione delle proposte progettuali ed ha validato gli interventi più funzionali al miglioramento dell'attrattività e competitività territoriale ed allo sviluppo di azioni integrate in ottica di incremento dell'attrattività sovracomunale.

Articolo 4 - Ambito d'intervento e filoni tematici

L'AQST opera sul territorio della provincia di Lodi, garantendo il coinvolgimento delle autonomie locali e la rappresentatività di tutto il territorio interessato attraverso i tavoli del partenariato richiamati in premessa, prodromici alla promozione dell'Accordo.

In tali tavoli si sono condivisi alcuni filoni tematici, riconducibili ai sei pilastri del PRSS nonché coerenti con alcuni specifici Obiettivi Strategici (OS) del PRSS medesimo, come di seguito dettagliato:

1. Il Lodigiano connesso, con particolare attenzione all'implementazione della connettività digitale veloce su tutto il territorio provinciale, in coerenza con l'O.S. 1.2.1. Potenziare le infrastrutture di telecomunicazione sul territorio lombardo;
2. Il Lodigiano a servizio dei cittadini, con particolare riferimento all'incremento dell'offerta sociosanitaria e sociale sul territorio provinciale, in coerenza con l'O.S. 2.3.5 Potenziare gli interventi rivolti a soggetti fragili e cronici;
3. Il Lodigiano terra di conoscenza, teso precipuamente all'implementazione dell'offerta formativa del territorio O.S. 3.2.3 Potenziare il sistema ITS Academy lombardo anche investendo in infrastrutture e laboratori;
4. Il Lodigiano terra di impresa e lavoro, prevalentemente volto alla riqualificazione delle aree produttive ed ex-produttive, in coerenza con l'O.S. 4.2.2 Sostenere il rilancio economico dei territori, nonché correlato, altresì, con l'O.S. 5.3.2 Sostenere il ripristino e la riqualificazione dei suoli degradati;
5. Il Lodigiano Green, con particolare attenzione alle azioni di valorizzazione dell'ecosistema ambientale, della biodiversità e al miglioramento della fruizione sostenibile del territorio, anche mediante lo sviluppo della mobilità dolce, in coerenza con l'O.S. 5.3.5 Promuovere la valorizzazione del paesaggio e la salvaguardia della biodiversità, nonché correlato, altresì, con l'O.S. 1.1.5 Sostenere e potenziare la mobilità green e dolce;
6. Il Lodigiano attrattivo (prima denominato Lodigiano protagonista), volto alla valorizzazione delle eccellenze di cui dispone il territorio lodigiano, in coerenza con l'O.S. 6.1.3 Valorizzare i territori e i "turismi" di Lombardia, l'O.S. 6.1.5 Promuovere la conoscenza della Lombardia, la sua "reputation" attraverso i prodotti turistici e le politiche di marketing territoriale, nonché correlato, altresì, con l'O.S. 5.2.2 Supportare la crescita delle filiere agroalimentari, della produzione agricola locale per garantire la sicurezza e sanità alimentare a lungo termine. Attraverso la creazione di itinerari, anche secondo i valori ed opportunità della bike economy, verranno riscoperte e valorizzate le eccellenze e peculiarità della filiera culturale e quella zootecnica-lattiero-casearia.

I soggetti sottoscrittori convengono che le sopra citate priorità di sviluppo concorrono ad impostare un vero rilancio del territorio lodigiano, rendendolo protagonista di sperimentazioni e modelli innovativi in ambito

sociale, culturale, economico e rendendolo così più attrattivo all'interno della complessa offerta di filiere e sistemi della Lombardia.

Articolo 5 – Attività e interventi prioritari e soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi

Il presente AQST, alla luce di quanto sopra richiamato in merito al procedimento seguito per l'individuazione degli interventi, individua le seguenti attività e i seguenti interventi prioritari, ai quali è indirizzata l'azione congiunta dei soggetti sottoscrittori.

L'UTR di Lodi è il soggetto responsabile dell'attuazione dell'intero AQST con la supervisione ed il supporto della Direzione Centrale Programmazione e Relazioni Esterne.

Per ciascuna singola progettualità è indicato il soggetto attuatore responsabile della sua realizzazione e i relativi impegni ai sensi del successivo articolo 8, come da schede di progetto allegate al "Documento Strategico" e di esso parte integrante e sostanziale.

Nell'ambito delle progettualità già individuate, gli interventi già concordati ma ancora in via di definizione sia sotto il profilo progettuale sia sotto il profilo dell'individuazione dei partners privati sia sotto il profilo dell'impegno finanziario saranno oggetto di successiva specificazione con addendum al presente accordo, da sottoscrivere, previa approvazione dai medesimi soggetti sottoscrittori del presente accordo entro e non oltre il 31.12.2025.

Gli interventi previsti, anche successivamente meglio definiti nell'addendum di cui al paragrafo precedente, comunque rientranti nel quadro finanziario complessivo ma da declinare nelle singole progettualità, possono essere realizzati anche mediante l'attivazione di appositi strumenti attuativi previsti dall'ordinamento (convenzioni o altro atto negoziale) e in particolare mediante specifici accordi di programma per l'esecuzione di opere di particolare rilevanza o mediante accordi locali semplificati per interventi e opere di valenza locale, ai sensi dell'art. 5 comma 4, L.R. 19/2019 dove richiesto dalla complessità del procedimento.

I soggetti sottoscrittori assicurano la coerenza delle rispettive programmazioni e politiche di settore con i contenuti dell'accordo e la copertura finanziaria.

Articolo 6 – Collegio di Vigilanza

Il Collegio di Vigilanza del presente AQST, ai sensi dell'art. 4, comma 6, L.R. 19/2019 e dell'art.8 del R.R. n.6/20, è così composto:

- dal Presidente della Giunta Regionale, o dal/dagli Assessore/i regionale/i Delegato/i, che lo presiede/ono;
- dal Presidente della Provincia di Lodi o suo delegato;
- dal Presidente della CCIAA di Milano Lodi Monza Brianza o suo delegato.

Il Collegio di Vigilanza, anche con il supporto della Segreteria Tecnica di cui al successivo articolo 8, svolge i seguenti compiti:

- a) monitora le fasi di sviluppo, progettazione e attuazione delle attività, degli interventi e dei programmi di intervento ricompresi nell'AQST;
- b) vigila, anche attraverso verifiche periodiche, sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo, in particolare segnalando eventuali scostamenti o incoerenze tra gli atti di programmazione, l'utilizzo, da parte dei sottoscrittori, delle risorse disponibili e i contenuti dell'Accordo;
- c) approva, su proposta della Segreteria Tecnica, gli aggiornamenti e le modifiche del programma degli interventi e delle attività che non incidono sugli obiettivi dell'AQST o sulla complessiva allocazione delle risorse stanziate e che non rientrano tra quelli di cui all'articolo 15, comma 3, del R.R. 6/2020, previa verifica della compatibilità finanziaria anche sotto il profilo delle procedure amministrative necessarie;

- d) decide sulle istanze di adesione, eventualmente pervenute a seguito dell'approvazione dell'AQST sottoscritto, di altri soggetti pubblici o privati sulla base della qualificazione del loro interesse, della valutazione di eventuali profili inerenti alla disciplina degli aiuti di Stato e del relativo apporto all'attuazione del programma degli interventi e dei relativi impegni;
- e) individua la procedura da applicare ai fini dell'approvazione degli aggiornamenti e delle modifiche dell'Accordo, diversi da quelli di cui alla lettera c), ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), del R.R. 6/2020;
- f) approva le relazioni annuali redatte e validate dalla Segreteria Tecnica, in ordine allo stato di attuazione dell'AQST;
- g) individua le criticità che impediscono o rallentano l'attuazione dell'Accordo, proponendo soluzioni idonee alla relativa rimozione;
- h) risolve, secondo le modalità previste dall'Accordo ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera i), della L.R. 19/2019, le controversie che dovessero insorgere tra le parti sull'interpretazione dell'accordo o in fase della relativa attuazione;
- i) decide in ordine agli effetti derivanti dall'accertamento degli inadempimenti di cui all'articolo 17 del R.R. 6/2020, decidendo se escludere l'intervento, oggetto di protratto inadempimento, dall'elenco dei progetti contenuti nell'AQST.

Il Collegio di Vigilanza è convocato dal Presidente in base a un ordine del giorno e si riunisce di norma almeno una volta l'anno per verificare lo stato di attuazione dell'accordo.

Il Collegio si esprime con determinazioni assunte a maggioranza dei componenti, fatte salve le ipotesi sopra riportate d) ed e) che sono invece assunte all'unanimità. In caso di parità nella votazione, il voto del Presidente vale doppio.

Alle sedute del collegio di vigilanza dell'AQST possono partecipare, senza diritto di voto, anche i soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione dell'AQST.

Articolo 7 - Segreteria Tecnica

La Segreteria Tecnica è composta da dirigenti e funzionari degli enti sottoscrittori dell'AQST eventualmente assistiti anche da collaboratori esterni; è presieduta dal dirigente regionale dell'UTR di Lodi che la costituisce e ne coordina i lavori.

La Segreteria Tecnica coadiuva il Collegio di Vigilanza in tutte le attività di rispettiva competenza, anche mediante la redazione di relazioni tecniche di supporto. In particolare:

- a) sottopone al Collegio eventuali modifiche o integrazioni all'Accordo;
- b) esegue i necessari sopralluoghi ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività previste nel cronoprogramma;
- c) redige e propone al Collegio i testi delle relazioni annuali sullo stato di avanzamento degli interventi e delle attività oggetto di Accordo e della relazione finale di chiusura dell'accordo;
- d) informa tempestivamente il Collegio di eventuali ostacoli che dovessero frapporsi alla realizzazione dell'Accordo, proponendo soluzioni tecniche idonee alla loro rimozione;
- e) verifica il rispetto del cronoprogramma e l'avanzamento delle attività, nonché propone eventuali aggiornamenti, anche rispetto ai cronoprogrammi dei singoli interventi.

I verbali delle sedute della Segreteria Tecnica sono trasmessi al Collegio di Vigilanza ai fini dell'assunzione delle determinazioni di competenza.

Articolo 8 - Soggetti attuatori degli interventi compresi nell'AQST

Il soggetto attuatore di ciascun intervento compreso nell'AQST è individuato nelle singole Schede di Progetto e ad esso compete:

- a) assicurare la completa realizzazione degli interventi di propria competenza, nei limiti delle risorse finanziarie stabilite dall'AQST e nel rispetto del cronoprogramma, delle fasi e delle modalità ivi fissate;
- b) collaborare con la Segreteria Tecnica, rispetto alle attività della medesima, nella verifica dell'attuazione degli impegni;
- c) assicurare alla Segreteria Tecnica un flusso informativo semestrale riferito all'avanzamento tecnico, finanziario e procedurale degli interventi, ai fini della redazione della relazione annuale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), R.R. 6/2020;
- d) garantire, ove richiesta, la partecipazione alle sedute collegiali del Collegio di Vigilanza e della Segreteria Tecnica, relativamente agli interventi di propria competenza.

Articolo 9 - Modalità di adesione di soggetti pubblici e privati

Oltre ai soggetti sottoscrittori del presente Accordo, anche in fase successiva alla sottoscrizione dell'AQST possono aderire soggetti sia pubblici sia privati, questi ultimi nel rispetto della normativa statale relativa alle procedure ad evidenza pubblica, contribuendo con la loro azione al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'accordo e mettendo a disposizione risorse umane, tecniche e finanziarie.

Il Collegio di Vigilanza valuta e approva le proposte di adesione di soggetti pubblici e privati non comportanti né ulteriori impegni finanziari da parte dei soggetti sottoscrittori né aggiornamenti o modifiche di cui all'art. 15 R.R. 6/2020, sulla base della qualificazione dell'interesse di questi ultimi, dell'apporto all'attuazione degli interventi, degli impegni derivanti dalla proposta e delle idonee garanzie.

Articolo 10 – Risorse finanziarie

I soggetti sottoscrittori garantiscono la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione degli interventi individuati dall'AQST, nella misura e secondo i tempi previsti da ciascuna delle singole schede progetto parti integranti e sostanziali del presente accordo ovvero successivamente definiti mediante l'addendum di cui all'art. 5 del presente Accordo, nel rispetto dei vincoli di programmazione economico-finanziaria di ciascun Ente sottoscrittore.

La dotazione finanziaria di Regione Lombardia messa a disposizione per il presente AQST è pari ad un massimo di € 8.600.000, così suddivisi:

➔ Progetto "Lodigiano Terra di opportunità e nuovi investimenti"

importo complessivo di € 2.750.000 a fondo perduto destinati esclusivamente ad investimenti pubblici, riconoscendo un contributo regionale massimo complessivo nei limiti dell'articolo 28, sexies della L.R. 34/78 delle spese effettivamente sostenute, oggetto di comunicazione alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 11 del regolamento UE n. 651/2014 in tema di aiuti di Stato;

➤ Progetti in via di sviluppo:

➔ Progetto "Hub del sistema formazione lavoro"

previsto un minimo di € 250.000 sino ad un massimo di € 750.000 come contributo a fondo perduto per la realizzazione di progetti, da approvarsi tramite Patti Territoriali per le competenze e per l'occupazione, la cui dotazione finanziaria effettiva sarà definita con successivo provvedimento regionale;

➔ Restanti progetti in via di sviluppo:

previsto sino ad un massimo di Euro 5.100.000,00 a fondo perduto destinati esclusivamente ad investimenti pubblici, riconoscendo un contributo regionale massimo complessivo nei limiti dell'articolo 28, sexies della L.R. 34/78 delle spese effettivamente sostenute.

Le parti si impegnano al rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di Aiuti di Stato, laddove applicabile.

L'impegno e l'erogazione della spesa saranno effettuati dal dirigente dell'UTR, coerentemente con le linee guida per la programmazione, la redazione dei progetti, l'attuazione degli investimenti in merito all'erogazione di cui al Decreto DC Programmazione e Relazioni Esterne di Regione Lombardia n. 7764 del 22/5/2024. Ulteriori dettagli rispetto alle modalità di rendicontazione delle spese e di erogazione dei contributi regionali potranno essere definiti con successivi atti dirigenziali.

Nel caso siano accertati minori costi il Collegio di Vigilanza, su proposta della Segreteria Tecnica, deciderà dell'allocazione e/o rimodulazione delle nuove risorse disponibili per l'integrazione dell'AQST ai sensi dell'articolo 6 del presente accordo. Nella proposta la Segreteria Tecnica valuterà prioritariamente la messa a disposizione delle risorse sul medesimo progetto per eventuali perizie di variante o per progetti complementari riguardanti la medesima opera.

Ai fini della rendicontazione delle spese per investimenti, sono ammissibili le spese fatturate dopo la promozione dell'Accordo e relative a:

- progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e collaudo;
- realizzazione delle opere;
- acquisto di aree o immobili solo se strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento e previa dichiarazione del RUP ex art.12 comma 1ter del DL 6 luglio 2011 n.98 su indispensabilità e indilazionabilità dell'acquisto;
- oneri per la sicurezza;
- imprevisti;
- spese di variante, se in caso di minori costi accertati sia decisa la messa a disposizione delle risorse sul medesimo progetto per eventuali perizie di variante.

Articolo 11 –Cronoprogramma e proroghe

I tempi di attuazione dell'AQST, ferma restando la durata dell'Accordo ai sensi dell'art. 13, sono quelli definiti nel cronoprogramma delle schede dei singoli interventi e allegate al presente Accordo o successivamente definito nell'addendum di cui all'art. 5.

Eventuali proroghe, preventivamente richieste e motivate del soggetto attuatore dell'intervento in ragione della complessità e per fatti a lui non imputabili, dovranno essere valutate dal Collegio di Vigilanza con votazione assunta all'unanimità e coerentemente con le disponibilità finanziarie.

Articolo 12 – Monitoraggio dello stato di avanzamento

I soggetti attuatori oggetto dell'AQST assicurano il flusso informativo relativo allo stato di avanzamento finanziario, procedurale, realizzativo dei singoli interventi alla Segreteria Tecnica dell'AQST con cadenza semestrale ai fini delle attività di monitoraggio.

La Segreteria Tecnica redige e valida con cadenza di norma semestrale, una relazione sullo stato di avanzamento delle attività, comprensiva delle informazioni relative agli impegni assunti dai sottoscrittori, e la trasmette al Collegio di Vigilanza.

Articolo 13 – Durata e conclusione dell'accordo

Il presente Accordo è finalizzato a definire un programma di interventi funzionalmente collegati per l'attuazione delle priorità di sviluppo riferite al territorio provinciale di Lodi, in attuazione dell'Ambito 7.3 del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile.

Pertanto, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. a), del R.R. 6/2020, esso assume come riferimento temporale quello di durata temporale del P.R.S.S. della XII Legislatura Regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. XII/42 del 20/6/2023.

Qualora alla fine della Legislatura regionale l'accordo risulti solo parzialmente attuato, il Collegio di Vigilanza approverà, su proposta della Segreteria Tecnica, una relazione sugli interventi e sulle opere realizzate, ancora da realizzare o completare, per le conseguenti determinazioni da parte della Giunta Regionale, a seguito dell'approvazione del PRS della nuova Legislatura, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 10 L.R. 19/2019. L'accordo si conclude all'avvenuta completa attuazione degli interventi e delle opere ivi ricompresi, accertata e approvata a maggioranza dal Collegio di Vigilanza.

Laddove sia stata verificata l'impossibilità di dare attuazione completa alle opere e agli interventi, la conclusione dell'accordo è parimenti approvata purché siano stati raggiunti gli obiettivi generali dell'AQST. A tal fine, la Segreteria Tecnica redige e valida una apposita relazione, da sottoporre al Collegio di Vigilanza per l'approvazione a maggioranza dei componenti.

Negli altri casi il Collegio di Vigilanza verifica, con voto unanime e adeguata motivazione, la possibilità di portare a conclusione l'AQST, e assume le determinazioni conseguenti.

Laddove l'AQST non sia realizzato integralmente, il Collegio di Vigilanza verifica l'utilizzo delle risorse pubbliche e individua, ove le finalità generali dell'accordo ed il raggiungimento degli obiettivi pubblici siano stati raggiunti, le modalità di restituzione, anche parziale, delle somme erogate, fatti salvi i casi di attestata impossibilità di dare attuazione all'accordo per cause non imputabili ai soggetti interessati.

Articolo 14 – Modifiche e varianti dei contratti, utilizzo economie, controlli

Ai sensi dell'art. 15 R.R. 6/2020 l'AQST potrà essere aggiornato o modificato su proposta della Regione o del partenariato territoriale:

- a) al fine di recepire ulteriori priorità o progettualità di rilievo strategico, in coerenza con gli obiettivi dell'AQST sottoscritto;
- b) in caso di sopravvenuta e constatata impossibilità tecnica, programmatica o finanziaria a realizzare interventi od opere ivi ricomprese;
- c) in caso di recesso dall'accordo da parte di uno o più sottoscrittori.

Le modifiche all'AQST devono essere approvate dalla Giunta Regionale qualora comportino:

- a) un aggiornamento complessivo del piano degli interventi e delle attività;
- b) un aggiornamento delle priorità e delle strategie di azione;
- c) l'impegno di ulteriori risorse finanziarie.

In fase di attuazione dell'AQST la Segreteria Tecnica, verificata la modifica delle condizioni tecnico-finanziarie ai fini del conseguimento dei risultati attesi, propone al Collegio di Vigilanza l'aggiornamento del piano delle attività e degli interventi.

Regione Lombardia si riserva di provvedere in qualsiasi momento ad effettuare controlli documentali e in loco.

Articolo 15 – Inadempimento, revoca e recesso

Costituiscono fattispecie di inadempimento, da parte dei soggetti attuatori per i progetti di loro competenza:

- a) la mancata realizzazione o il mancato monitoraggio degli interventi oggetto dell'AQST approvato;
- b) la realizzazione degli interventi secondo modalità non conformi a quelle stabilite nell'accordo approvato, aggiornato o modificato, qualora il Collegio di Vigilanza accerti che tale realizzazione non raggiunga almeno gli obiettivi di interesse pubblico perseguiti dalle amministrazioni sottoscrittrici o gli obiettivi generali dell'accordo.

Riscontrato il configurarsi di tali ipotesi in sede di monitoraggio dell'attuazione dell'accordo, il Collegio di Vigilanza, sulla base di una relazione informativa redatta dalla Segreteria Tecnica, invita il soggetto attuatore inadempiente a procedere entro un termine prefissato, determinato in relazione alla complessità delle attività da svolgere ferme restando eventuali ulteriori facoltà di legge che il Collegio ritenga di azionare.

In caso di reiterato inadempimento, protratto a seguito della diffida, il Collegio di Vigilanza decide, a maggioranza dei componenti, in merito all'attivazione delle procedure per la revoca del finanziamento concesso sull'intervento, nonché sulle modalità di restituzione, anche parziale, delle somme erogate, fatti salvi i casi di attestata impossibilità di realizzare l'intervento per cause non imputabili al Soggetto Attuatore.

I Soggetti Sottoscrittori e aderenti all'AQST possono recedere dall'accordo con motivato provvedimento approvato dall'organo competente dell'ente.

Il Collegio di Vigilanza prende atto del recesso, assicurandosi che siano rispettate le condizioni sopra indicate, nel rispetto degli impegni economici assunti con la sottoscrizione.

Con riguardo in particolare agli effetti derivanti dal recesso dei partecipanti all'accordo o da inadempimenti rispetto agli impegni assunti e alle correlate responsabilità per i pregiudizi eventualmente arrecati, resta in ogni caso impregiudicata l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, dei principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibile, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la necessaria adozione, da parte delle amministrazioni competenti, delle conseguenti determinazioni.

Articolo 16 – Attività di comunicazione

I Soggetti Sottoscrittori e aderenti assumono l'impegno a garantire il coordinamento dell'attività di comunicazione relative all'attuazione dell'AQST.

I Soggetti di cui al comma precedente si impegnano ad evidenziare che gli interventi sono stati realizzati con il contributo di Regione Lombardia.

Coerentemente al principio di inclusività del processo in avvio, saranno privilegiate tutte le azioni di comunicazione che permetteranno il coinvolgimento nell'AQST di nuovi partner con le modalità previste nell'art. 9 e il consolidamento della governance.

Articolo 17 – Approvazione ed efficacia

L'AQST sottoscritto è approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; l'accordo è soggetto altresì agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

La formale sottoscrizione dell'AQST impegna ciascun soggetto alla sua attuazione.

La validità del presente AQST permane fino alla chiusura dell'accordo ai sensi dell'art. 13 dello stesso e in ogni caso a conclusione dell'attività amministrativa di verifica della rendicontazione delle spese e dei controlli previsti.

Articolo 18 - Risoluzione controversie

Le controversie relative al presente Accordo saranno definite in via amministrativa. In caso di mancato accordo, il Foro competente è quello di Milano.

Lodi, 4 giugno 2025

Letto e sottoscritto

Le parti contraenti

Regione Lombardia
Il Presidente
Attilio Fontana

Provincia di Lodi
Il Presidente
Fabrizio Santantonio

**Camera di Commercio
Milano Monza Brianza Lodi**
Il Presidente
Carlo Sangalli

Firmato digitalmente da: SANGALLI CARLO GIUSEPPE MARIA
Data: 04/06/2025 16:17:06